



COMUNE DI VIAGRANDE

REGOLAMENTO PER LA
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI
CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMA 2
E SS. DEL DECRETO LEGISLATIVO
18/04/2006, N. 50

APPROVATO CON DELIBERA DI
G.M. 5 DEL 02/02/2017

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE
DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113, COMMA 2 E SS., DEL DECRETO LEGISLATIVO
18/04/2006, N. 50**

Indice

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. APPLICAZIONE E FINALITA'

Art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3. COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E
L'INNOVAZIONE.

.

CAPO II INCARICHI ED INCENTIVO

Art. 4. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Art. 5. RIPARTIZIONE INCENTIVO

ART. 6. PAGAMENTO INCENTIVO

ART.7. TERMINI PER LE PRESTAZIONI

ART. 8. TERMINI PER LE LIQUIDAZIONI

ART. 9. PENALITÀ PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUA

CAPO IV PROCEDURE E NORME FINALI

ART. 10. RELAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA SRUTTURA
COMPETENTE

ART. 11. DISPOSIZIONE TRANSITORIE

ART. 12. ENTRATA IN VIGORE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo del fondo previsto al comma 2 dell'art. 113 del D.L.vo n.50/16 ed è emanato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e si applica nei casi di attività inerenti le opere pubbliche, i servizi e le forniture d'importo a base d'asta superiore ad € 10.000,00, a cura del personale interno.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.
3. Il presente regolamento è adottato a seguito del contratto decentrato integrativo in materia di utilizzo del fondo di cui al comma 2 dell'art 113 del D.L.vo n.50/16 sottoscritto in data.....

Art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le somme di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o lavoro, servizio e fornitura come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 3. COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO.

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 113 comma 1 del decreto legislativo n. 50/16, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, servizio e fornitura.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti e loro collaboratori che svolgono le attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di

dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

CAPO II INCARICHI ED INCENTIVO

Art. 4. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione del personale, il quale può con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente/responsabile del servizio verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

2. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare

- Il nominativo dei soggetti incaricati con le relative funzioni;
- Il nominativo dei collaboratori

Art. 5. RIPARTIZIONE INCENTIVO

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a. I dipendenti che si occupano dell'attività di programmazione della spesa per investimenti;
- b. I dipendenti che procedono alla verifica preventiva dei progetti;
- c. I dipendenti che procedono alla predisposizione e controllo delle procedure di bando ed esecuzione dei contratti pubblici;
- d. il responsabile del procedimento;
- e. gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori e direzione dell'esecuzione, nel caso di forniture e servizi, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- f. il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione ovvero di verificare la conformità, nel caso di fornitura di beni e servizi;
- g. il personale incaricato del collaudo statico;

h. i collaboratori tecnici ed amministrativi, che partecipano direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività degli incaricati di cui ai punti precedenti

2. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente/responsabile della struttura competente, secondo le percentuali definitive stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera, del servizio o della fornitura e della natura delle attività.

3. L'incentivo sull'importo a base d'asta è così determinato:

3.1 - Progetti di opere pubbliche d'importo inferiore alla soglia comunitaria
- forniture di beni e servizi d'importo inferiore a 1.000.000,00 di euro

Incentivo pari al 1,60 % (pari all'80% del 2%)

3.2 - Progetti di opere pubbliche d'importo superiore alla soglia comunitaria
- forniture di beni e servizi d'importo superiore a 1.000.000,00 di euro

Incentivo pari al 1,20 % (pari all'80% del 1,50%)

3.3 L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione:

- a. dipendenti e collaboratori che si occupano dell'attività di programmazione della spesa per investimenti; 6% di cui collaboratori 1 %
- b. I dipendenti e collaboratori che procedono alla verifica preventiva dei progetti; 12 % di cui collaboratori 2 %
- c. I dipendenti e collaboratori che procedono alla predisposizione e controllo delle procedure di bando ed esecuzione dei contratti pubblici; 12 % di cui collaboratori 2 %
- d. il responsabile del procedimento e collaboratori; 30 % di cui collaboratori 5 %
- e. gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori e direzione dell'esecuzione, nel caso di forniture e servizi, e collaboratori; 18 % di cui collaboratori 3 %
- f. il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e collaboratori; 12 % di cui collaboratori 2 %;
- g. il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione ovvero di verificare la conformità, nel caso di fornitura di beni e servizi e del collaudo statico e collaboratori; 10 % di cui collaboratori 4%

Le suddette percentuali verranno ripartite in base alle prestazioni effettivamente svolte.

4. Il personale incaricato che partecipa all'incentivo nelle varie fasi potrà svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

ART. 6. PAGAMENTO INCENTIVO

1. Il pagamento dell'incentivo è disposto dal dirigente/ responsabile del servizio preposto alla struttura competente previa verifica dei contenuti di un report predisposto e presentato dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le attività svolte e descritte e motivate le proposte di pagamento.

2. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Dirigente/Responsabile del servizio preposto alla struttura dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
3. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
4. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.
5. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 6 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente/Responsabile del servizio preposto alla struttura contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
7. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro o fornitura di bene o servizio, per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.
8. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia
9. Gli incentivi eventualmente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente anche da diverse amministrazioni non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
10. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.L.vo n. 50/16.

CAPO III

TERMINI E PENALITÀ'

ART. 7. TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento dirigenziale/del responsabile del servizio di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. I termini per la direzione dei lavori e la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori e delle forniture di beni e servizi; i termini per il collaudo e la verifica di conformità coincidono con quelli previsti dalle norme.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 8. TERMINI PER LE LIQUIDAZIONI

1. La liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto redatto dal Dirigente/Responsabile della struttura preposta nel seguente modo:
 - a) Per le fasi precedenti e diverse dalla esecuzione dei lavori e dallo svolgimento delle forniture di beni e servizi, all'accertamento della fine della prestazione;
 - b) per la fase esecutiva, in percentuale all'avanzamento dei lavori e dei servizi e forniture;
2. Nel caso di lavori, servizi e forniture la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.
3. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.
4. Nel caso di lavori pubblici, servizi e forniture non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.
5. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, di cui all'articolo 6 comma 9 del presente regolamento, è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

CAPO IV

PROCEDURE E NORME FINALI

ART. 9. RELAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA STRUTTURA COMPETENTE

1. Su richiesta del Segretario Comunale, il dirigente/responsabile del servizio della struttura competente invia alla Giunta Comunale una relazione circa l'applicazione del presente regolamento che riporta:

- Le prestazioni affidate nell'anno precedente con importo posto a base di gara
- importo incentivo liquidato
- ripartizione dell'incentivo
- destinatari dell'incentivo
- eventuali vizi
- eventuali controversie

ART. 11. DISPOSIZIONE TRANSITORIE

1. Le norme del presente regolamento si applicano agli incentivi maturati a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 50/16 e per le procedure che non si siano ancora concluse.

ART. 12. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue l'avvenuta esecutività ai sensi della deliberazione di adozione.